

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ROSSI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ROSSI

Nella seduta del 09/06/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 17/09/2015, la ricorrente espone di essere divenuta cessionaria di un ramo d'azienda strumentale alla produzione di energia fotovoltaica e, per l'effetto, di essere subentrata nel contratto di *leasing* sottoscritto in data 23/11/2011 con l'intermediario resistente, in relazione al quale sostiene che, al momento della sua stipulazione, quest'ultimo avrebbe indicato in maniera non corretta il tasso di interesse applicato, avendo indebitamente incluso nel piano di ammortamento il prezzo di riscatto, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 117, comma 4°, D. lgs. n. 385/1993.

Produce, quindi, un modulo contrattuale dal quale si evince che l'importo oggetto di finanziamento (pari a complessivi euro 1.686.755,00) comprende anche il corrispettivo previsto per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto del bene (pari a € 16.867,55) che – non costituendo un debito certo per la ricorrente, in quanto quest'ultima aveva solo la facoltà, e non l'obbligo, di acquistare il bene al termine del contratto – non avrebbe dovuto essere computato nella somma (capitale) sulla quale calcolare gli interessi contrattualmente pattuiti.

Produce poi una relazione tecnica avente ad oggetto l'analisi del piano di ammortamento, dalla quale emerge la previsione di n. 216 rate in luogo delle n. 215 previste all'interno del

modulo negoziale (in entrambi i casi, oltre al “*maxi canone iniziale*”), nonché la circostanza che, computando nel capitale il prezzo di riscatto contrattualmente pattuito, la società “*andrà a versare [...] euro 84.087,56 in più rispetto a quelli*” dovuti “*in base alle pattuizioni contrattuali che escludono inequivocabilmente la natura di debito del prezzo di riscatto*”. Ciò con l’effetto di applicare al rapporto un tasso di interesse, calcolato sulla base del piano di ammortamento redatto dall’intermediario, inizialmente pari all’8,53% che, man mano che si riduce il debito, progredisce costantemente nel tempo sino al 14%.

Conseguentemente, afferma che il TAEG contrattuale, calcolato secondo le istruzioni della Banca d’Italia, risulta pari al 9,438% con capitalizzazione semplice, ovvero al 9,858% con capitalizzazione composta - nel caso in cui il riscatto non sia considerato come debito - e pari al 9,243% con capitalizzazione semplice o al 9,644% con capitalizzazione composta, nel caso in cui il riscatto sia considerato come debito. Tale tasso risulta quindi superiore al tasso soglia previsto per i contratti di *leasing* immobiliare a tasso variabile relativi al IV trimestre 2011, pari al 9,175%.

Infine, sostiene la nullità della clausola relativa al tasso di interesse per mancata indicazione del T.A.E.G. nel modulo negoziale, all’interno del quale era indicato solamente il T.A.N. - in misura pari al 9,83% - con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, c. 7, D. lgs. n. 385/1993.

Segnala, quindi, di aver trasmesso reclamo all’intermediario in data 16/07/2015 e di non essere rimasta soddisfatta del riscontro ottenuto, rivolgendosi perciò all’ABF, chiedendo che sia accertata la violazione dell’art. 117, c. 4, TUB e, per l’effetto imposto alla resistente, di “*provvedere al riconteggio del piano di ammortamento (al netto ovviamente del prezzo di acquisto) al tasso minimo dei BOT vigente nei dodici mesi precedenti la stipula del leasing e di procedere, a far data dalla pronuncia, all’addebito delle nuove rate come ricalcolate*”. Inoltre, chiede che sia accertato l’indebito pagamento degli importi corrispondenti alla differenza tra gli interessi corrisposti in base al piano di ammortamento predisposto dall’intermediario e quelli calcolati in ragione del summenzionato tasso minimo dei BOT, “*il tutto a partire dal primo canone e fino al canone precedente al provvedimento emesso da questo Collegio o, in subordine, a partire dal primo canone successivo all’acquisizione del ramo di azienda e fino al canone precedente al provvedimento emesso da questo Collegio*”, accertando il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, ovvero disponendo la compensazione di quanto dovuto con il credito residuo vantato dalla resistente.

Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario preliminarmente eccepisce, da una parte, l’incompetenza per valore dell’ABF - essendo l’importo oggetto della domanda restitutoria superiore al limite previsto dalla normativa vigente - nonché il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto il contratto *de quo* sarebbe stato sottoscritto dalla resistente con altre società non costituite nel giudizio e, comunque, cedute alla ricorrente in difetto “*della liberazione, da parte dell’intermediario, del progresso debitore*”.

Nel merito, dopo aver ricostruito le vicende che hanno portato alla stipulazione del contratto, contesta la pretesa di parte ricorrente di escludere il prezzo di riscatto dal computo della somma oggetto di finanziamento, in relazione alla quale è calcolato l’interesse dovuto dall’utilizzatore, trattandosi di interpretazione “*del tutto arbitraria e contrastante con le previsioni contrattuali, con le indicazioni di calcolo del TAEG individuate da Banca d’Italia, con le metodologie di materia finanziaria*”, dovendo ritenersi, peraltro, “*ovvio che gli interessi non possano che essere calcolati sulla base dell’esborso finanziario sopportato dalla società di leasing al momento dell’acquisto del bene*”, soprattutto laddove il corrispettivo dell’acquisto sia stato incassato dall’utilizzatore, come nel caso di specie (trattandosi di operazione di *lease-back*).

Pertanto, afferma la correttezza del piano di ammortamento operato, negando che vi sia una differenza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato al rapporto.

Infine, nega di aver violato quanto previsto dall'art. 117 TUB, in quanto la norma *ex adverso* richiamata non impone la pubblicità del T.A.E.G., dato, quest'ultimo, richiesto dall'art. 123 TUB limitatamente alle ipotesi di erogazione di credito al consumo.

Quindi chiede il rigetto del ricorso.

Con successive repliche, la ricorrente, oltre ad insistere per l'accoglimento delle proprie domande, contesta la fondatezza dell'eccezione di incompetenza *ratione valoris*, affermando di aver limitato la propria domanda ad una condanna al ricalcolo [...] del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT e non, invece, al pagamento dell'importo di euro 84.087,56, indicata al solo fine di evidenziare l'effetto del criterio di calcolo degli interessi applicato dall'intermediario.

Quanto, da ultimo, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, afferma di essere subentrata nel contratto in oggetto e, per ciò solo, "*legittimata a sollevare tutte le eccezioni relative al contratto e all'adempimento dello stesso*", comunque limitando le domande restitutorie "*ai soli importi pagati*" direttamente alla resistente.

DIRITTO

Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla resistente aventi ad oggetto, da una parte, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, dall'altra, l'incompetenza *ratione valoris* di questo Arbitro.

Con riferimento al primo profilo, l'eccezione non appare fondata.

Infatti, è circostanza affermata dalla ricorrente e non contestata dall'intermediario quella secondo la quale il subentro nel contratto di *leasing* sarebbe avvenuto per effetto dell'acquisto di un ramo di azienda che comprendeva tra i beni il contratto *de quo*.

Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2558 c.c., a norma del quale "*se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale*", considerato che la resistente non ha allegato – né provato - di essersi avvalsa della facoltà prevista dal secondo comma della disposizione citata, in forza della quale "*il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante*". Tale disciplina trova applicazione in tutte le ipotesi, come quella in esame, nelle quali il contratto non sia già stato eseguito, giacché, in caso contrario, residuerebbe o un credito o un debito, il cui trasferimento verrebbe invece regolato dagli articoli 2559 e 2560 c.c. (cfr. Cass. 13319/2015), ai quali sembra (impropriamente) fare riferimento la resistente in questa sede.

Allo stesso modo, l'eccezione di incompetenza per valore dell'ABF non risulta fondata.

In effetti, la ricorrente lamenta che, in conseguenza dell'(asserita) illegittima applicazione degli interessi al rapporto, "*andrà a versare [...] euro 84.087,56 in più rispetto a quelli che avrebbe dovuto versare in base alle pattuizioni contrattuali che escludono inequivocabilmente la natura di debito del prezzo di riscatto*" e, dunque, una somma rientrante nel limite di valore fissato dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

Queste ultime, infatti, alla sez. I, par. 4 (Ambito di applicazione oggettivo), stabiliscono che, nel giudizio davanti all'ABF, "*se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella*

cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro".

Nel merito, il ricorso si fonda su diverse contestazioni e, in particolare:

- a) sulla pretesa usurarietà dei tassi d'interesse applicati dall'intermediario;
- b) sulla scorretta indicazione del tasso d'interesse e, più precisamente, sull'errata inclusione del prezzo relativo all'esercizio dell'opzione di acquisto all'interno del capitale oggetto del piano di ammortamento;
- c) sulla mancata indicazione del TAEG.

La contestazione *sub a)* non è fondata.

In primo luogo, il Collegio osserva che, a supporto della pretesa *de qua*, il ricorrente produce una perizia non asseverata contenente il ricalcolo del TAEG secondo criteri che assume corretti, basato sulla formula prevista dal D.M. dell'8.7.92 e confermata da Banca d'Italia, che riproduce. Non offre, tuttavia, lo sviluppo di tale conteggio, ciò che richiederebbe all'Arbitro di ripetere tale operazione per verificarne la correttezza e, pertanto, un'attività di tipo consulenziale che non può essere richiesta all'ABF.

Non solo, ma anche a volere procedere a tale ricalcolo, il Collegio rileva come appaia fondata l'eccezione dell'intermediario in cui contesta il metodo di calcolo utilizzato dalla ricorrente per determinare il TAEG applicato al rapporto: in particolare, dall'esame della perizia di parte versata in atti, può osservarsi come siano stati inclusi nel calcolo del costo complessivo talune voci che - secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia applicabili *ratione temporis* al rapporto (v. la versione del 2009) - non avrebbero dovuto essere prese in considerazione (come, ad es., i costi di registrazione del contratto o le spese per visure catastali). Peraltro, la giurisprudenza qualifica tali *Istruzioni* in termini di *Norme tecniche autorizzate*, la cui osservanza si giustifica anche al fine di garantire un'omogenea applicazione della disciplina dell'usura (cfr. Trib. Milano, 3/06/2014).

Anche la doglianza *sub c)* non appare meritevole di accoglimento.

In effetti, ai sensi delle "*Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*" applicabile *ratione temporis* alla fattispecie (provvedimento del 29/07/2009), "*il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato Tasso Annuo Effettivo Globale' (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera CICR del 4 marzo 2003: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio*" (cfr. paragrafo 8, punto 8), in tal caso estendendo il metodo di calcolo del TAEG a soggetti diversi dai "*consumatori*".

Ora, escluso che il *leasing* sia riconducibile alle fattispecie dei mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture in conto corrente, occorre verificare se tale contratto rientri all'interno della voce "*altri finanziamenti*".

Al riguardo, questo Collegio ha già avuto modo di osservare come la riconducibilità del *leasing* alla categoria residuale degli "*altri finanziamenti*" è "*da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della cit. Sez. II delle Norme di Trasparenza, là dove, nell'individuare l'ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII'. La disposizione distingue con estremo nitore, nell'insieme dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli 'altri finanziamenti' con ciò precludendo l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola. Ne consegue che l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri, e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG, in ragione della*

carezza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento" (cfr. Coll. Nord, n. 4974/2015; conforme Coll. Centro, n. 3963/2016). Sicché, nel caso di specie, l'intermediario non era tenuto ad indicare il TAEG.

Diversamente, la contestazione *sub b)* merita diversa conclusione.

Infatti, dall'esame delle condizioni generali applicabili al contratto di *leasing*, oggetto di controversia, emerge come l'acquisto del bene finanziato integrasse una mera facoltà dell'utilizzatore da esercitare "*al termine del contratto*" (cfr. art. 10 del Contratto versato in atti) e, pertanto, il prezzo previsto non rappresentasse un debito per quest'ultimo, salvo l'esercizio dell'opzione di acquisto.

Ne consegue che, all'interno della quota capitale, sulla quale definire il piano di ammortamento degli interessi, non poteva essere compreso il prezzo per l'acquisto conclusivo del bene, trattandosi di debito meramente potenziale e, comunque, soggetto alla decisione dell'utilizzatore.

Conseguentemente, *in parte qua* il ricorso può trovare accoglimento e, come da domanda, va disposto che l'intermediario provveda a riformulare il piano di ammortamento applicabile al rapporto senza tenere conto del prezzo di riscatto del bene oggetto di *leasing*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda alla riformulazione del piano di ammortamento escludendo il prezzo di riscatto. Non accoglie il ricorso per la parte residua.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA